

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI FARMACI INCLUSI NEL PRONTUARIO PHT AI FINI DELLA
DISTRIBUZIONE DIRETTA “IN NOME E PER CONTO” E SERVIZI CONNESSI PER
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA
1 lettera a) L.R. 19/2007

Schema di Convenzione

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI FARMACI INCLUSI NEL PRONTUARIO PHT AI FINI DELLA DISTRIBUZIONE DIRETTA “IN NOME E PER CONTO” E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007

LOTTO/I.....

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Corso Marconi, 10 e domiciliata ai fini del presente atto in _____, capitale sociale Euro 1.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. xxxxxx, REA xxxx di Torino, P. IVA XXXXXXXXX, in persona del Direttore Amministrativo e legale rappresentante, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. - Piemonte S.p.A.*”);

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [*in caso di RTI*, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...) in persona del....., nato a...il... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*Operatore economico*”)

PREMESSO CHE

- a) la Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 16-11775 del 20/07/2009, in accordo con Federfarma Piemonte e ADF, ha avviato sul proprio territorio la distribuzione diretta con il metodo “in nome e per conto “dei farmaci elencati dall’AIFA nel prontuario ospedale-territorio (PHT), ai sensi dell’art. 8 della L. n. 405/01;
- b) con D.G..R. n. 45-12880 del 21/12/2009 l’ASL AT è stata individuata quale azienda capofila per la concreta applicazione delle modalità distributive;

- c) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- d) con D.G.R. 25-481 del 27 ottobre 2014 la Giunta Regionale affidava a S.C.R.-Piemonte S.p.A. la procedura per l'approvvigionamento centralizzato dei farmaci distribuiti in nome e per conto delle Aziende sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie convenzionate;
- e) in data _____ con nota prot. _____, veniva approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di farmaci distribuiti in nome e per conto delle Aziende sanitarie Locali (ASL) da parte delle farmacie convenzionate e servizi connessi;
- f) S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha proceduto all'individuazione del/i Fornitore/i procedura aperta ex artt. 54 e 55 D.Lgs.163/2006 utilizzando piattaforma telematica;
- g) S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il/i Lotto/i ...alla Società.....;
- h) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
oppure
il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva; con riferimento alla sola polizza assicurativa il Fornitore si impegna a produrre la stessa entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione;
- i) il Fornitore aggiudicatario del Lotto/iha attivato il Call Center secondo quanto disposto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati alla Convenzione;
- j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalla Amministrazione Contraente con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R.-Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica, cauzione/i definitiva/e, polizza RC.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente a fornire il/i prodotto/i oggetto di aggiudicazione nella misura richiesta con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.

Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'ASL di Asti al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario riferito all'offerta, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e di tutti i dispositivi per la somministrazione necessaria per l'erogazione dei prodotti oggetto della presente, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura. I prezzi unitari offerti rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente contratto, salvo intervenute variazioni di prezzo deliberate dall'AIFA. In tal caso il prezzo verrà rideterminato applicando la percentuale di sconto calcolata sul prezzo di aggiudicazione.

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

2. Il/i quantitativo/i massimo/i relativo a ciascun lotto esprime/esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dall'ASL di Asti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo (*di ciascun lotto*) della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del/i prodotto/i oggetto di convenzione all'ASL, sulla base del singolo fabbisogno della stessa.

3.S.C.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo [*del lotto di riferimento*], fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione ai sensi del R.D. 2440/1923.

3. La predetta fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra l'ASL di Asti e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma DAFNE per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra l'ASL di Asti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente ed in cui devono essere indicati almeno, di volta in volta la quantità di prodotto che l'Azienda acquisterà dall'aggiudicatario, suddiviso per tipologia, nonché il luogo di consegna ed i riferimenti per la fatturazione.

4. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo l'ASL di Asti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito (per ciascun lotto), gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalla stessa ASL che utilizza la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

1. Le condizioni contrattuali generali di cui alla presente Convenzione hanno validità dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015; nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine in questione non sia esaurito il quantitativo stabilito per ciascun lotto la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..

2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo previsto *[per ciascun Lotto]*, anche eventualmente incrementato.

3. Durante l'arco temporale di durata della Convenzione l'ASL di Asti potrà emettere Ordinativi di Fornitura.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Ciascun ordinativo di Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax o tramite piattaforma DAFNE. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

ART. 5 – VERIFICHE

L'ASL AT, o suoi delegati, entro trenta giorni dal ricevimento dei prodotti, si riservano di verificare la conformità degli stessi rispetto alle previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Per tutta la durata della Convenzione, l'ASL AT ed eventualmente anche S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel presente documento e nell'offerta economica del Fornitore.

La verifica si intende positivamente superata solo se il prodotto consegnato presenta i requisiti quali/quantitativi richiesti. Al positivo completamento delle attività verrà redatto un apposito verbale. In caso di esito negativo della verifica l'Ente, o suo delegato, attiverà le pratiche di reso del prodotto consegnato e non ancora utilizzato oggetto dell'ordinativo di fornitura dei prodotti sottoposti a verifica, secondo quanto previsto al paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico; di tale evento l'Ente darà tempestiva comunicazione a S.C.R.-Piemonte S.p.A..

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- d) dare immediata notizia a SCR-Piemonte S.p.A. ed al servizio farmaceutico territoriale dell'ASL di Asti dell'intervento, nel corso della fornitura di provvedimenti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti aggiudicati; in tal caso il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere all'immediato ritiro di quanto consegnato, emettendo relativa nota di credito per il relativo importo;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;
- f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di incompletezza sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- g) evadere singolarmente ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, ed inserire i prodotti indicati in ciascun ordinativo in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna;
- h) eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi con le modalità e nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di fornitura (di volta in volta o il Magazzino UNICO – sito in Interporto Nord Dodicesima Strada, 10098 Rivoli o il Magazzino UNIFARMA – sito in via Raschio, 15100 Alessandria) emesso dall'Asl di Asti nel rispetto di quanto indicato nella presente Convenzione nonché ai paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici degli Enti;
- i) eseguire a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente atto. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della fornitura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
 - di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
 - sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
- j) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura oltre la concorrenza del quantitativo della Fornitura (*prevista per ciascun lotto*), informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;
- k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura;
- l) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico;
- m) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché all'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- n) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- o) effettuare le comunicazioni di cui al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.

ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA

Le attività di trasporto e consegna dei prodotti oggetto della fornitura dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese del Fornitore nei luoghi indicati dall'ASL AT negli appositi ordinativi di fornitura ed in particolare:

- Magazzino UNICO sito presso Interporto Nord Dodicesima Strada, 10098 Rivoli
- Magazzino UNIFARMA sito in via Raschio, 15100 Alessandria.

Ciascun ordinativo di fornitura, senza eccezione alcuna, dovrà essere evaso singolarmente ed i prodotti indicati in ciascun ordinativo dovranno essere inseriti in colli separati ciascuno accompagnato da proprio documento di trasporto visibile alla consegna.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'ASL AT; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore ovvero dal corriere incaricato della consegna.

La merce dovrà essere consegnata:

- in porto franco, nei luoghi indicati, nelle quantità e qualità descritte nell'ordinativo di fornitura inviato di volta in volta dall'ASL AT SOC Servizi Amministrativi Aziendali;

- entro il termine massimo di 4 (quattro) giorni lavorativi (s'intendono per tali tutti i giorni dell'anno esclusi sabati, domeniche e festivi) dalla data di ricezione dell'ordinativo di fornitura. In caso di urgenza, la merce dovrà essere consegnata entro 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo di fornitura.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna del prodotto nei suddetti termini, l'ASL AT, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato di eguali quantità e qualità di prodotto, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior onere e fatte salve l'applicazione delle penali.

Le ditte concorrenti sono consapevoli di dover fornire un' Azienda Sanitaria Pubblica, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto del presente Capitolato.

L'ASL di Asti potrà, entro le 24 (ventiquattro) ore dall'invio dell'ordine, annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del farmaco.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare:

- 1) numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura;
- 2) luogo di consegna della merce, che deve corrispondere a quello riportato sull'Ordinativo di fornitura;
- 3) descrizione prodotti consegnati, codice AIC e relativo quantitativo;
- 4) lotto di produzione;
- 5) data di scadenza.

La firma posta dagli incaricati alla ricezione su tale documento attesta la mera consegna; in ogni caso l'ASL AT attraverso il depositario avrà sempre la facoltà di verificare l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo ordinato nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di ordinativi minimi. Al Fornitore non sarà consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione della fornitura.

ART.8 -RESI

In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 5.2 del Capitolato Tecnico.

Qualora i prodotti già consegnati non vengano, sulla base delle prescrizioni, dispensati dalle farmacie territoriali nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di consegna, l'ASL AT avrà la facoltà di chiedere alla ditta contraente che gli stessi vengano ritirati dalla ditta stessa con conseguente emissione di nota di accredito per il corrispondente importo, ovvero, qualora possibile, di sostituire con altre tipologie di prodotti per un importo corrispondente a quello dei prodotti sostituiti.

L' ASL AT si riserva inoltre la facoltà di chiedere alla ditta contraente, di ritirare i prodotti già consegnati che hanno maturato una validità residua pari a 120 gg. rispetto alla complessiva validità del farmaco.

In entrambi i casi sopradescritti rimane in capo alla Ditta contraente la facoltà di accettare o meno le proposte di resi/sostituzione formalizzate dalla ASL AT.

ART. 9 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione Contraente al fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario indicato nella Dichiarazione di Offerta economica, pari a:

Lotto	Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG

iva esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto, dei dispositivi per la sua somministrazione, ove necessari, e della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

2. La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge con esplicito riferimento alle bolle di consegna. È richiesta inoltre l'indicazione del numero e data d'ordine di riferimento dell'ASL AT. Anche sulle bolle di consegna il Fornitore dovrà sempre indicare il numero di riferimento riportato nel buono d'ordine emesso dal competente ufficio dell'ASL AT.

In mancanza di tali prescrizioni il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa d'interessi di mora per ritardati pagamenti.

3. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett. c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricevimento della fattura, , salvo il maggior termine eventualmente concordato tra le parti.

4. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso banche o Poste Italiane S.p.a..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

• presso _____ IBAN _____,

• presso _____ IBAN _____,

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti di cui sopra sono:

• Nome e Cognome _____ CF _____.

• Nome e Cognome _____ CF _____.

5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 5.2 del Capitolato Tecnico,

interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.

6. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

7. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

8. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura previste dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

9. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)*

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

ART.10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto nel seguito riportato:

a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito al par. 5.1 del capitolato Tecnico, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti

espressamente dalle parti, e/o in caso di inadempimento o ritardo nella consegna a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3 (tre) per mille del valore della fornitura oggetto del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al par. 5.2.2 del capitolato Tecnico, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

c) in caso di reiterata indisponibilità temporanea (superiore a 2 volte) del Prodotto per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari al 3 (tre) per mille del valore complessivo della fornitura del prodotto in questione oggetto di indisponibilità temporanea, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore la penale di cui alla lettera a) sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Qualora l'Ente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

2. In caso di mancata operatività del Call Center, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine di cui al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 7 del Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'ASL di Asti e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della

medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..

In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. L'ASL di Asti procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potrà avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. L'ASL di Asti potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto dell'ASL di Asti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 2 e 3 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 - GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera h) delle premesse. In merito allo svincolo si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 10, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla

cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

4. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione relativamente al lotto oggetto di inadempienza e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

6. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla lettera h) delle premesse.

Oppure

Il Fornitore si è impegnato a presentare polizza assicurativa, così come indicato alla lettera f) delle premesse.

Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche se eseguite da parte di terzi soggetti.

Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessione di tutto o parte del Contratto;

- subappalto non autorizzato per ogni singolo lotto;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A.. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.

In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

5. In caso di mancata produzione della copertura assicurativa entro i termini di cui alla lettera h) delle premesse S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione.

6. La Convenzione si intende risolta anche in caso di mutamenti negli indirizzi terapeutici, oppure nel caso di nuovi assetti organizzativi derivanti da norme o direttive emanate a livello Nazionale o Regionale riguardante la gestione dei farmaci, oppure ancora di modifiche al sistema retributivo della filiera distributiva dei farmaci derivanti da norme o direttive emanate a livello Nazionale o a livello Regionale.

Nel caso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente delle forniture prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte,

secondo il corrispettivo e alle condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. (*eventuale*) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____ ,

Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto al Fornitore di cedere a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e l'Amministrazione Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la Convenzione e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell' Amministrazioni Contraente e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Contraente e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.C.R. .
3. L'Amministrazione Contraente si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione Contraente la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore .
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione Contraente e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A., quest' ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di

Fornitura e/ della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

Il Sig....., Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti della S.C.R. e dell'Amministrazione Contraente.

In particolare la figura in questione dovrà essere in grado di:

- essere il referente per l'ASL AT che emette ordinativi di fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall'ASL AT o da S.C.R..

Il Sig....., Collaboratore scientifico, nominato dal Fornitore ha il compito di:

- fornire, anche presso la sede dell'ASL AT, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto offerto;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura scientifica provenienti dall'ASL AT o da S.C.R. Piemonte.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ASL di Asti nell'Ordinativo di Fornitura allegato alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. – Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. L'ente fruitore della Convenzione, annualmente, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze). Resta tuttavia onere delle Amministrazioni Contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3 bis e 3 ter, del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 28 del d.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi" (così detto D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'ordinativo di fornitura quale parte integrante dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà fare riferimento, la dove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperienze indaganti di mercato.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.

ART. 23 CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 2 - Oggetto della Convenzione; art. 3 - Durata; art. 6 - obbligazioni specifiche del Fornitore; art. 9 - corrispettivi e modalità di pagamento; art. 10 - Penali; art. 13 - Clausola risolutiva espressa; art. 14 - Subappalto; art. 16 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 20 - Disciplina applicabile; art. 21 - Foro competente; art. 22 - Spese contrattuali; art. 23 - Clausola finale.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Schema di Convenzione